

# La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA

*Nel D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017*

**Filippo Sturaro**

**Dirigente Scolastico**

**I**l Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015 n. 107, in vigore dal 31 maggio 2017, novella le norme in materia di **valutazione** e di **certificazione delle competenze** nel primo ciclo di istruzione, nonché gli **esami di Stato** relativi ad entrambi i cicli di istruzione, (nello specifico il decreto interessa la scuola secondaria di secondo grado per la sola materia relativa all'esame di Stato conclusivo dei percorsi quinquennali di studio).

Nel tracciare l'oggetto e la finalità della valutazione, il decreto esalta il valore formativo della stessa evidenziandone la funzione di contributo al miglioramento degli apprendimenti degli studenti, di documentazione rispetto allo sviluppo dell'identità personale, di promozione dell'autovalutazione con esplicito riferimento alla costruzione di conoscenze, abilità e competenze, in un quadro di coerenza con l'offerta formativa della singola istituzione scolastica, con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e con le Linee Guida relative ai regolamenti della secondaria di secondo grado. L'azione valutativa rientra nell'autonomia professionale dei docenti e viene esercitata all'interno dei criteri e delle intese definiti dalla comunità professionale e codificati nel piano triennale dell'offerta formativa, in una prospettiva di forte richiamo alla collegialità e alla corresponsabilità educativa.

Particolarmente interessante il rimando della valutazione del comportamento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: le scuole potranno

autonomamente determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli studenti, al coinvolgimento attivo delle famiglie e della comunità sociale territoriale, in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità. Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, viene rilasciata la certificazione delle competenze che, fortemente ancorata al profilo dello studente tracciato dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculum, definisce, nello scenario delle competenze chiave individuate dall'Unione europea, i livelli di acquisizione delle competenze sviluppati anche in situazioni di apprendimento non formale e informale, con una specifica attenzione a soluzioni di coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, il diploma finale viene accompagnato dal curriculum dello studente in cui sono riportate le discipline e il monte ore ricompresi nel piano di studi, nonché i livelli di apprendimento di italiano e di matematica conseguiti nelle rilevazioni nazionali INVALSI e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le attività culturali, artistiche e di pratica musicale, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico, nonché le attività di alternanza scuola - lavoro effettuate ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Tenuto conto delle numerose e delicate implicazioni operative sulle pratiche scolastiche quotidiane, il focus del presente contributo viene



dedicato alla valutazione periodica e finale degli alunni con bisogni educativi speciali del primo ciclo di istruzione, con un supplemento di attenzione specifica all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo.

### Valutazione alunni con disabilità (primo ciclo di istruzione)

- La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato e dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5, della L. 104/92;
- la valutazione persegue gli obiettivi di cui all'art. 314, comma 2, del D. Lgs. vo 297/94 relativamente al diritto all'istruzione e all'educazione degli alunni con disabilità;
- l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato;
- gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali INVALSI previste sia nella scuola primaria sia nella classe 3<sup>a</sup> della secondaria di primo grado, con possibilità di adottare, a cura del team docente, adeguate misure compensative o dispensative, nonché di predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla stessa;
- gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso degli ausili e dei sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico per l'attuazione del PEI;
- sulla base del PEI e delle attività in esso previste, la commissione potrà predisporre, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale;
- l'esito finale viene determinato con le medesime modalità previste per gli altri studenti;
- agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.




### Valutazione alunni con DSA (primo ciclo di istruzione)

- La valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal team docente (scuola primaria) e dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado);
- la valutazione sarà condotta con l'obiettivo di rilevare effettivamente il livello di apprendimento conseguito dall'alunno, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP;
- durante l'esame di Stato, la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari e l'utilizzo di strumenti compensativi già utilizzati in corso d'anno e inseriti nel PDP o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove;
- nel caso in cui l'alunno abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal DM 5669/2011, la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta;
- nel caso in cui l'alunno abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal DM 5669/2011, l'esonero dallo studio delle lingue straniere e segua un percorso didattico personalizzato, in sede di esame sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma;
- gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI con possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

### Esame di Stato alunni con disabilità (secondo ciclo di istruzione)

- Gli studenti con disabilità sono ammessi all'esame di Stato secondo procedure analoghe a quelle degli altri studenti. Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI;
- la commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, (attività svolte, valutazioni effettuate, ecc.), e con il supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente in corso d'anno, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi didattici previsti dal PEI: tali prove, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- la commissione potrà assegnare al candidato con disabilità un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove;
- nel caso in cui le prove predisposte dalla commissione non siano equipollenti a quelle ordinarie o nelle situazioni in cui gli alunni non partecipano all'esame o non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo contenente gli elementi informativi circa l'indirizzo e la durata del corso di studi seguito, le discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni ottenute in sede d'esame;



- gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI, con possibilità di adottare, a cura del consiglio di classe, adeguate misure compensative o dispensative, nonché di predisporre specifici adattamenti della prova;
- al termine dell'esame di Stato viene rilasciato il curriculum dello studente previsto dall'art. 21, comma 2 del D. Lgs. vo n. 62/2017.

### Esame di Stato studenti con DSA (secondo ciclo di istruzione)

- Gli studenti con DSA sono ammessi all'esame di Stato secondo procedure analoghe a quelle degli altri studenti, sulla base del piano didattico personalizzato;
- la commissione, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le situazioni soggettive opportunamente certificate, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi individualizzati e personalizzati previsti dal PDP;
- nello svolgimento delle prove scritte i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari, nonché gli strumenti compensativi previsti dal PDP o già impiegati per le verifiche in corso d'anno o ritenuti comunque funzionali allo svolgimento delle prove d'esame. Nel diploma non viene fatta menzione circa l'uso degli strumenti compensativi;

- gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, sostengono, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, una prova orale sostitutiva. Nel diploma non viene fatta menzione circa la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera;
- nel caso in cui lo studente abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal DM 5669/2011, l'esonero dallo studio delle lingue straniere e segua un percorso didattico differenziato, in sede di esame sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al rilascio dell'attestato di credito formativo;
- gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI con possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli studenti dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le disposizioni relative al primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017, mentre le disposizioni per il secondo ciclo decorrono dal 1° settembre 2018. X